

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
n. 6

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

6° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di novembre 1978)

Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 1978

PAGINA BIANCA

SEGRETARIATO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA
SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 1978

PARTE I. — DECRETI

Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3844, nonché n. 3996, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78, di incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per materie raddoppiate.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 29/S.R/E del 22 novembre 1978, e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

Roma, 13 dicembre 1978.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Terranova

PAGINA BIANCA

N. 29/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 22 novembre 1978

visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, 3836, 3837, 3838, 3839, 3841, 3842, 3843, 3844, nonché del 27 gennaio 1978, n. 3996, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1977/78 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per cattedre raddoppiate con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni, rispettivamente: al professore Virgilio Giusti per Medicina legale e delle assicurazioni, al professore Fulvio Pecorelli per Clinica ortopedica, al professore Costantino Simoncelli per Clinica otorinolaringoiatrica, al professore Giuseppe Capocchi per Clinica psichiatrica; al professore Adriano Falorni per Clinica pediatrica, al professore Franco Federici per Clinica neurologica, al professore Salvatore Daniele per Clinica oculistica, al professore Camillo Valori per Patologia speciale medica e metodologia clinica, al professore Vincenzo Lauri per Clinica ostetrica e ginecologica, al professore Paolo Calandra per Clinica dermosifilopatica, al professore Mario Bellucci per Radiologia;

vista la deliberazione n. 873, adottata nell'adunanza del 18 maggio 1978, della Sezione del controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione ai decreti rettoriali anzidetti;

vista la nota 12 ottobre 1978, prot. n. 4515 del Ministero della pubblica istruzione con la quale viene chiesto — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1978 — che gli undici decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 24 dicembre 1977 (nn. 3833, 3834, 3836, 3837, 3838, 3839, 3841, 3842, 3843, 3844) e n. 3996 del 27 gennaio 1978, concernenti gli incarichi di insegnamenti sdoppiati della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1977/78 e non ammessi al visto della Sezione del controllo, abbiano corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del Consigliere dottor Salvatore Buscema;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico di leggi sulla Corte dei conti per i decreti che hanno formato oggetto della deliberazione n. 873 della Sezione del controllo ed ai quali si riferisce sia la richiesta del Ministro per la pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento della eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che nella relazione del Ministro della pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati riproposti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, e che la questione all'esame del Collegio riproduce testualmente quella già esaminata dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 6 aprile 1977 (deliberazione n. 23/S.R/E e

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 4 luglio 1977 (deliberazione n. 24/S.R/E allorché venne ordinata l'ammissione al visto con riserva di altri gruppi di provvedimenti concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento rispettivamente per l'anno accademico 1975/76 e per l'anno accademico 1976/77 presso la stessa Università;

rilevato che — secondo l'espressione letterale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

ritenuto che la locuzione « cessata la causa del rifiuto », nella giurisprudenza della Corte, è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venir meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che il procedimento non contenzioso, che ai sensi del citato articolo 25 si instaura davanti alle Sezioni riunite, non è riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, né sotto quello, più generale, del riesame; sicché non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei — nel senso ora precisato — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti rettorali e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso testo unico, agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto » (articolo 27 testo unico citato).

P. Q. M.

Ordina che i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicati nelle premesse siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguente registrazione;

dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE
f.to TEMPESTA

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to TERRANOVA

N. 29/S.R/E

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

Richiesta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, sui decreti del Rettore dell'Università di Perugia, in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3844, nonché n. 3996, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78, di incarichi di insegnamento presso la facoltà di medicina e chirurgia, per materia raddoppiate.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II - Posizione 23 B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Via BaiamontiR O M A

Prot. n. 4515

Roma, 26 settembre 1978.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3844, nonché n. 3996, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78, di incarichi d'insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per materie raddoppiate.*

Con nota n. 3036 del 12 luglio 1978, nota che si allega in copia, questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — dei decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al 3839, dal n. 3841 al 3844, nonché n. 3996, concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1977/78, decreti non ammessi alla registrazione dalla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria.

Nella riunione del 4 agosto 1978 (vedere verbale allegato in copia) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi del citato articolo 25 i decreti di cui sopra.

Si prega pertanto codesta Corte di deliberare a Sezioni riunite, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 25, in merito ai decreti rettorali in parola che pure si allegano.

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL MINISTRO

Elenco allegati:

- 1) ministeriale n. 3036 del 12 luglio 1978.
- 2) verbale riunione Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1978.
- 3) decreti emessi in data 24 dicembre 1977 dal Rettore dell'Università di Perugia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1978 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione:
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro della pubblica istruzione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto legge 2 luglio 1934, n. 1214, che debbano avere corso i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3844 in data 24 dicembre 1977, nonché il decreto n. 3996 in data 27 gennaio 1978, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78 di incarichi di insegnamento — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia ».

Omissis

IL PRESIDENTE
f.to Andreotti

IL SEGRETARIO
f.to Evangelisti

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 10 agosto 1978.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II — Posizione 23 B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GabinettoROMA

e, p.c. AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI

Prot. n. 3036

PERUGIA

Roma, 12 luglio 1978.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3844, nonché n. 3996, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78, di incarichi d'insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per materie raddoppiate.*

Con ministeriale n. 574 del 24 febbraio 1975 (allegato n. 1) è stata consentita l'attivazione di alcuni incarichi sdoppiati di insegnamenti fondamentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, allo scopo di venire incontro alle esigenze della Facoltà stessa.

Con successiva ministeriale del 16 dicembre 1975 (allegato n. 2) è stato precisato che gli incarichi sdoppiati sono stati concessi per venire incontro alle necessità della Facoltà determinate dal progressivo aumento degli studenti: con la stessa ministeriale è stato aggiunto che l'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, non vieta, in senso assoluto, che attività d'insegnamento necessariamente connesse con la utilizzazione di reparti clinici si svolgano nell'ambito di strutture ospedaliere anche di sede diversa da quella dell'Ateneo, ove ciò sia determinato dall'impossibilità di provvedervi altrimenti.

In tale caso ovviamente le attività stesse vanno imputate ad ogni effetto all'unica struttura universitaria avente sede in Perugia.

La Delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha restituito tuttavia al Rettore non registrati i decreti in parola, ravvisando in essi una violazione al disposto del predetto articolo 10.

Analoga delibera ha formulato la Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 22 luglio 1976.

Con ministeriale n. 4478 dell'11 settembre 1976 (allegato n. 3) è stata pertanto interessata della questione codesta Presidenza: il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

novembre 1976 ha deliberato che dovessero aver corso i ricordati decreti rettorali riferentisi all'anno accademico 1975/76.

Con nota del 18 marzo 1977, indirizzata al Presidente della Corte dei conti, questo Ministero ha pregato la Corte stessa di deliberare per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti in merito ai decreti rettorali in parola.

Identica procedura è stata messa in atto per l'anno accademico 1976/77 a seguito della mancata registrazione di detti decreti da parte della Delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti e della Sezione di controllo della Corte stessa.

Anche per detto ultimo anno accademico il Consiglio dei Ministri ha chiesto la registrazione con riserva dei decreti rettorali in questione.

Per quanto concerne l'anno accademico 1977/78 si fa presente che la Sezione di controllo nella adunanza del 18 maggio 1978 (allegato n. 4) ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dei decreti in oggetto.

Per le ragioni già illustrate nella citata nota n. 4478 dell'11 settembre 1976, si prega codesta Presidenza di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri la richiesta della registrazione con riserva ai sensi del ricordato articolo 25 dei provvedimenti del Rettore dell'Università di Perugia indicati in oggetto (provvedimenti che si allegano in copia) così come già operato per gli anni accademici 1975/76 e 1976/77.

IL MINISTRO
f.to Pedini

Elenco allegati:

- 1) nota ministeriale n. 574 del 24 febbraio 1975.
- 2) nota ministeriale del 16 dicembre 1975.
- 3) nota ministeriale n. 4478 dell'11 settembre 1976.
- 4) comunicazione della Sezione di controllo della Corte dei conti del 23 maggio 1978.
- 5) copia autentica dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 24 dicembre 1977, nn. 3833, 3834, dal n. 3836 al n. 3839, dal n. 3841 al n. 3846, nonché n. 3996.

DECRETO N. 3833

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 22 aprile 1977 (prot. n. 19922) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Giusti Giusto Virgilio;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » — corso raddoppiato — al professor Giusti Giusto Virgilio;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica S. Cuore in data 2 giugno 1977 e dalla Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università in data 1° dicembre 1977 con cui si riconosce la possibilità del contemporaneo esercizio degli uffici di assistente ordinario in quell'Ateneo e di professore incaricato in questa sede;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Giusti Giusto Virgilio (cultore della materia) assistente di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica S. Cuore,

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nato il 19 ottobre 1941, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università l'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 1.190.700 (par. 243-2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3834

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica Ortopedica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20232) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Pecorelli Fulvio;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 21 luglio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 settembre 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica ortopedica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Pecorelli Fulvio;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 8597 del 10 dicembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Pecorelli Fulvio (libero docente) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, nato il 7 novembre 1933, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di Clinica ortopedica — corso raddoppiato —

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 1.896.300 (par. 387-2/3), dal 1° novembre 1977 al 30 giugno 1978.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3836

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99, e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 23 aprile 1977 (prot. n. 20002) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Simoncelli Costantino;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Simoncelli Costantino;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Simoncelli Costantino (libero docente confermato), assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia nato il 3 febbraio 1933 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » —

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1977 al 30 giugno 1978.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3837

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica psichiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20323) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Capocchi Giuseppe;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica psichiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Capocchi Giuseppe;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Capocchi Giuseppe (cultore della materia), nato il 29 gennaio 1944, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di Clinica psichiatrica — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una retribuzione annua lorda di lire 1.190.700 (par. 243-2/3), dal 1° novembre 1977 al 30 giugno 1978.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3838

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;
vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica pediatrica » — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 22 aprile 1977 (prot. n. 19944) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Falorni Adriano;

viste la deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica pediatrica » — corso raddoppiato — al professor Falorni;

vista l'istanza in data 22 aprile 1977 con cui il professor Falorni chiede di essere collocato in congedo per incarico d'insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per l'anno accademico 1977/78;

vista la deliberazione adottata dal Senato accademico in data 26 ottobre 1977 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente per l'anno accademico 1977/78;

visto il nulla-osta concesso con nota n. 5052 del 17 novembre 1977 dal Ministero della pubblica istruzione;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Falorni Adriano (libero docente confermato), nato il 7 ottobre 1934, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di medicina e chirurgia di questa Università, Direttore unità ospedaliera, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questo Ateneo l'incarico d'insegnamento di « Clinica pediatrica — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per l'incarico predetto la retribuzione annua lorda di lire 3.337.451,25 (par. 443-1° a.b.) oltre l'assegno personale pensionabile annuo lordo di lire 1.300.000, la somma di lire 25.000 mensile lorda (legge 1977/112) e gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3839

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973 pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica neurologica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20337) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Federici Franco;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica neurologica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Federici Franco;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Federici Franco (libero docente confermato), nato il 24 maggio 1931, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica neurologica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di Medicina e chirurgia con una

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1977 al 30 giugno 1978.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1963, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973, pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 23 aprile 1977 (prot. n. 20008) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Daniele Salvatore;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Daniele Salvatore;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Daniele Salvatore (libero docente confermato) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica oculistica della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 17 gennaio 1934 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di « Clinica oculistica » — corso raddoppiato — (se-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1977 al 30 giugno 1978.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3842

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 23 aprile 1977 (prot. n. 20009) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Valori Camillo;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — al professor Valori Camillo;

vista l'istanza in data 23 aprile 1977 con cui il professor Valori Camillo chiede di essere collocato in congedo per incarico di insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

vista la deliberazione adottata dal Senato accademico in data 26 ottobre 1977 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Valori Camillo, nato il 17 aprile 1932 (libero docente confermato), Direttore unità ospedaliera, assistente di ruolo alla Cattedra di Pato-

logia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di « Patologia medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato professore compete per l'incarico di insegnamento sopraindicato una retribuzione annua lorda di lire 3.581.655 (par. 443/4° a.b.) e l'assegno pensionabile annuo lordo di lire 1.300.000, oltre gli assegni di legge e la somma mensile lorda di lire 25.000 (legge 1977/112).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3843

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;
vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica ostetrica e ginecologica » — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 13 aprile 1977 (prot. n. 18993) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Lauro Vincenzo;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977, relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica ostetrica e ginecologica » — corso raddoppiato — al professor Lauro Vincenzo;
vista l'istanza in data 21 aprile 1977 con cui il professor Lauro Vincenzo chiede di essere collocato in congedo per incarico di insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la deliberazione adottata dal Senato accademico in data 16 settembre 1977 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Lauro Vincenzo (libero docente confermato), assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica, Direttore unità ospedaliera,

è conferito a decorrere dal 1° novembre 1977 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica ostetrica e ginecologica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per l'incarico predetto la retribuzione annua lorda di lire 3.825.858 (par. 443-7° a.b.) oltre l'assegno personale pensionabile annuo lordo di lire 1.300.000, la somma di lire 25.000 mensili lorde ai sensi della legge 1977/n. 112, oltre gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE

f.to Dozza

DECRETO N. 3844

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
vista la legge 5 giugno 1965, n. 749;
vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;
vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20303) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Calandra Paolo;
viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — corso raddoppiato — al professor Calandra Paolo;
vista l'istanza in data 26 aprile 1977 con cui il professor Calandra Paolo chiede di essere collocato in congedo per incarico di insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;
vista la deliberazione adottata dal Senato accademico in data 26 ottobre 1977 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;
visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5052 del 17 novembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Calandra Paolo (libero docente confermato) Direttore unità ospedaliera, Assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica dermosifilopatica

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, nato l'1 gennaio 1934, è conferito a decorrere dall'1 novembre 1977 presso questo Ateneo, l'incarico di insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia, con trattamento economico di incaricato esterno disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato professore compete per l'incarico di insegnamento sopraindicato una retribuzione annua lorda di lire 3.418.852,50 (par. 443-2° a.b.) e l'assegno pensionabile annuo lordo di lire 1.300.000, oltre gli assegni di legge e la somma di lire 25.000 mensili lorde (legge 1977/n. 112).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 24 dicembre 1977.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 3996

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;
- visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;
- vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
- vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
- vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
- vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
- vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
- visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1958, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;
- visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
- vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Radiologia » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20268) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Bellucci Mario;
- viste le deliberazioni della Facoltà di medicina e chirurgia in data 9 maggio 1977 e del Senato accademico di questo Ateneo in data 16 maggio 1977, relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Radiologia » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Bellucci Mario;
- visto il nulla-osta concesso con nota n. 1129 del 23 gennaio 1978 dal Presidente dell'Ente ospedaliero regionale di Perugia al professor Bellucci, aiuto radiologo, a ricoprire un incarico d'insegnamento presso questa Università per l'anno accademico 1977/78;
- visto il nulla-osta rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 9021 del 30 dicembre 1977;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Bellucci Mario, dipendente da altra Amministrazione (libero docente confermato), nato il 5 aprile 1930, è conferito a decorrere dal

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1° novembre 1977 presso questo Ateneo, l'incarico d'insegnamento di « Radiologia » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Al nominato docente competerà per l'incarico d'insegnamento predetto *dalla data di assunzione del servizio* al 30 giugno 1978 la retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3) e l'assegno pensionabile nella misura annua lorda di lire 866.667.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 2 gennaio 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza